

DOCUMENTO INFORMATIVO, SULLE CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

Aggiornato con la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con Circolare Covip n. 888 del 8 febbraio 2018

FINALITA'

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/2005 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017 (si veda sotto la sezione REQUISITI).

EFFICACIA

La nuova misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

DESTINATARI

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico.

REQUISITI

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa,
- b. maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia entro i successivi 5 anni;
- c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c. maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia entro i successivi 10 anni al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite estratto conto integrato (ECI) rilasciato:

- dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure
- dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

Resta ferma la possibilità per le forme pensionistiche complementari che vi consentano di acquisire dichiarazioni sostitutive in cui dovrà essere esplicitato l'impegno scritto di produrre alla forma pensionistica in caso di richiesta la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto. che al massimo potrà ammontare a 10 anni. La forma pensionistica complementare è competente a procedere direttamente alla erogazione del RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base di modalità che verranno stabilite dalla forma pensionistica.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.lgs. 124/1993).

Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.lgs. 252/2005.

COSTI

Per l'erogazione di ogni rata di RITA, verrà addebitato l'importo pari a 4,00 Euro per ogni rata richiesta a titolo di spesa amministrativa.

TRATTAMENTO FISCALE

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato a RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per usufruire della nuova misura l'iscritto deve compilare l'apposito Modulo per la richiesta della prestazione che sarà reso disponibile direttamente sul sito web del Fondo Pensione (sezione MODULI) ed inviarlo tramite la propria area riserva, sezione R.I.T.A. o tramite raccomandata a/r presso la sede del Fondo Priamo.

DOCUMENTI DA PRESENTARE ASSIEME ALLA RICHIESTA

Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. è richiesto il requisito di 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Per comprovare i requisiti di Legge l'iscritto dovrà inoltre allegare al modulo di richiesta i seguenti documenti:

➤ PER TUTTI I CASI

- Fotocopia del documento d'identità del richiedente
- Autocertificazione attestante il requisito dell'età previsto per la pensione di vecchiaia (vedi allegato 1 al modulo di richiesta)
- In caso di richiesta di versamento delle somme su un conto corrente di un'altra persona: Delega all'incasso (vedi allegato 2 al modulo di richiesta) con fotocopia del documento di identità del delegato.

➤ IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, MENO DI 5 ANNI ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA E 20 ANNI DI CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

- • Attestazione della cessazione dell'attività lavorativa
- • Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza (es. Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps; ECOCERT rilasciato dall'Inps);

➤ IN CASO INOCCUPAZIONE SUPERIORE A 24 MESI E MENO DI 10 ANNI ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

- Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l'impiego).

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA FEDERICO CESI, 72 – 00193 ROMA – TEL. 800.713.678

Web: www.fondopriamo.it – E-mail: info@fondopriamo.it

Codice Fiscale: 96385730583 – Iscrizione all'albo dei Fondi Pensione n. 139